

Pubblicato il ____/04/2024

N. ____/2024 REG.PROV.COLL.
N. ____/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del giudizio di non idoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento del _____, codice ID , consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami del 31 gennaio 2020” con la seguente motivazione “Alterazione del senso cromatico (Non distingue le tavole di Ishihara, non discrimina le matassine colorate e test di Farnsworth alterato) art. 3 comma 1 lett. c., D.M. 30/06/03 n. 198”;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale verbale di visita medica oculistica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;
- del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;
- della graduatoria di merito, non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in *malam partem*, delle “Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del Concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1650 Allievi Agenti della

Polizia di Stato” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 31 gennaio 2020, e dei relativi allegati;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in *malam partem*, dell'art. 12, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità: (...) senso cromatico e luminoso normale (...)”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in *malam partem*, del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 1, lett. c), nella parte in cui dispone che “I requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e dei commissari, sono i seguenti: (...) c. senso cromatico e luminoso normale (...)”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 12, comma 6, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno _____ aprile 2024 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente nell'ambito del concorso per la Concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica

Sicurezza del 29 gennaio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami del 31 gennaio 2020 è stato ritenuto inidoneo per la seguente motivazione “Alterazione del senso cromatico (Non distingue le tavole di Ishihara, non discrimina le matassine colorate e test di Farnsworth alterato) art. 3 comma 1 lett. c., D.M. 30/06/03 n. 198”;

rilevato che quanto accertato dall’amministrazione resistente in sede di accertamento dei requisiti psico – fisici è contraddetto dalla documentazione medica versata in atti che esprime una diversa valutazione ritenendo, invece, che la “discromatopsia” lieve - ovvero della lieve alterazione del senso cromatico - va distinta rispetto alla “discromatopsia” vera e propria che giustifica l’esclusione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c., D.M. 30/06/03 n. 198;

ravvisata, pertanto, l’opportunità di disporre una verifica, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti: i) la sussistenza o meno dell’ “Alterazione del senso cromatico ai sensi dell’art. 3 comma 1 tabella A del D.P.R. n°207 del 17/12/2015”); ii) se la suddetta alterazione del senso cromatico, se presente, sia da qualificarsi come “discromatopsia” vera e propria o come “discromatopsia” lieve e se costituisca una condizione tale da comportare una alterazione del senso cromatico “normale” e, quindi, da determinare il giudizio di inidoneità ai sensi dell’art. 3 comma 1 tabella A del D.P.R. n°207 del 17/12/2015;

ritenuto di incaricare di ciò il Comando Nazionale Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che provvederà a mezzo di Commissione Medica - con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all’Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Titolo VII, parte II – che dovrà rispondere al quesito sopra indicato secondo i criteri di seguito esposti:

- a) la verificaione dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento;
 - b) a seguito della verificaione dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso – oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la segreteria della sezione entro i successivi trenta giorni;
 - c) alla verificaione potranno partecipare, oltre ai difensori della parte ricorrente, un consulente medico di sua fiducia, che dovranno essere preavvertiti almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio;
 - d) le spese per la verificaione saranno poste a carico della parte soccombente;
- ritenuto di fissare, per il prosieguo del giudizio, l'udienza pubblica del 4 febbraio 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa la prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica del _____2025.

Ordina alla segreteria della sezione e alla parte ricorrente di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza, anche all'organo verificatore.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione

del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno _____ aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Caterina Lauro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Caterina Lauro

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.